



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE

Segreteria di Stato dell'economia SECO

Direzione della politica economica

Sviluppo economico e politica della concorrenza

Revisione parziale della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Rapporto sui risultati della seconda procedura di consultazione del 30 marzo 2011

Indice

1	Introduzione	3
2	Panoramica generale	3
2.1	Osservazioni preliminari.....	3
2.2	Sintesi dei risultati.....	4
2.2.1	In generale	4
2.2.2	Riduzione della sanzione a favore delle imprese che adottano misure di conformità	4
2.2.3	Introduzione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche	4
3	I pareri in dettaglio	5
3.1	Osservazioni generali dei partecipanti	5
3.1.1	Cantoni.....	5
3.1.2	Partiti politici	5
3.1.3	Organizzazioni mantello delle Città, dei Comuni e delle Regioni di montagna	6
3.1.4	Organizzazioni mantello nazionali	6
3.1.5	Commissione	6
3.1.6	Organizzazioni per la difesa dei consumatori	6
3.1.7	Tribunali	6
3.1.8	Altre cerchie interessate	6
3.2	Riduzione della sanzione a favore delle imprese che adottano misure di conformità ...	7
3.2.1	Nessuna necessità di revisione	7
3.2.2	Pareri favorevoli alla richiesta della mozione, ma contrari alle proposte poste in consultazione	9
3.2.3	Pareri favorevoli all'iscrizione nella legge dei programmi di conformità.....	12
3.2.4	Scetticismo in merito alla proposta	13
3.3	Introduzione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche	13
3.3.1	Pareri contrari all'introduzione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche	13
3.3.2	Pareri favorevoli alle sanzioni nei confronti delle persone fisiche.....	16
3.3.3	Variante A	18
3.3.4	Variante B	20
4	Allegato	23
4.1	Elenco dei partecipanti alla consultazione.....	23

1 Introduzione

La mozione Schweiger, trasmessa al Consiglio federale il 21 settembre 2010, chiede che le imprese che applicano un programma conforme a requisiti rigorosi per il rispetto del diritto dei cartelli possano beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative. Al fine di rafforzare gli sforzi delle imprese in materia di conformità alla legge (*compliance*), auspica inoltre l'introduzione nella LCart di sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche che hanno partecipato attivamente ad accordi di cartello con i loro concorrenti.

La consultazione pubblica riguarda l'adeguamento dell'articolo 49a LCart, che consente di porre in atto la prima richiesta della mozione Schweiger, ossia la presa in considerazione dei programmi di conformità per una riduzione della sanzione. Questa disposizione prevede ora che i provvedimenti adeguati all'attività commerciale e al settore interessati e volti a impedire le infrazioni contro il diritto dei cartelli consentano una riduzione della sanzione se le imprese dimostrano di aver adottato simili misure per prevenire efficacemente le infrazioni.

L'attuazione della seconda richiesta della mozione, ossia l'introduzione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche, è al confronto molto più delicata. Il progetto posto in consultazione proponeva due possibilità di attuazione.

La variante A prevede la possibilità di emanare, in futuro, provvedimenti amministrativi applicabili alle persone che hanno partecipato a infrazioni al diritto dei cartelli presso le imprese. Questi consentono, da un lato, di limitare o vietare per un periodo limitato l'esercizio di un'attività professionale nelle società che hanno partecipato all'accordo di cartello e, dall'altro, di confiscare alcuni elementi della retribuzione, come i bonus, realizzati grazie all'accordo di cartello.

Conformemente alla regolamentazione istituzionale proposta nell'ambito della consultazione del 30 giugno 2010, l'Autorità della concorrenza conduce una procedura amministrativa nei confronti dell'impresa e dei collaboratori responsabili. In genere il Tribunale federale della concorrenza si pronuncia nel contempo sulle conseguenze di tale procedura.

La variante B interpreta la mozione Schweiger alla lettera e prevede sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche che hanno partecipato ad accordi di cartello con i loro concorrenti. Le sanzioni previste sono una pena pecuniaria o una pena privativa di libertà di tre anni al massimo.

Questa variante prevede due procedure indipendenti l'una dall'altra. L'inchiesta dell'Autorità della concorrenza, che si conclude con la decisione del Tribunale federale della concorrenza, è diretta unicamente contro l'impresa. La soluzione proposta implica, d'altra parte, che la procedura condotta nei confronti dei dipendenti responsabili spetti al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) e sia deferita al Tribunale penale federale per la decisione di prima istanza.

2 Panoramica generale

2.1 Osservazioni preliminari

La procedura di consultazione relativa all'attuazione della mozione Schweiger si è aperta il 30 marzo 2011 e si è conclusa il 6 luglio 2011.

Sono stati consultati tutti i governi cantonali, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e altre organizzazioni e persone interessate.

In totale si sono espressi 72 partecipanti alla consultazione. Le prese di posizione delle associazioni per la difesa dei consumatori (SKS, FRC e ACSI) sono state contate separatamente, anche se dal punto di vista materiale corrispondono, così come quella dell'Unione svizzera degli imprenditori, che ha lavorato in collaborazione con economie svizzere e rinuncia quindi a una propria presa di posizione.

2.2 Sintesi dei risultati

2.2.1 In generale

In generale il progetto di revisione non è accolto favorevolmente dai partecipanti. La maggior parte di essi lo respinge, mentre soltanto una minoranza lo accetta e ampie cerchie sono divise o accettano soltanto una delle proposte formulate (la riduzione della sanzione per le imprese è accettata più spesso delle sanzioni nei confronti delle persone fisiche). Tra i partecipanti che sostengono la mozione Schweiger, vi è da notare che circa la metà non è d'accordo con le proposte poste in consultazione e chiede degli adeguamenti.

2.2.2 Riduzione della sanzione a favore delle imprese che adottano misure di conformità

La proposta di introdurre sul piano legale una riduzione della sanzione per i programmi di conformità è accolta da una leggera maggioranza dei partecipanti. Tuttavia, la maggior parte dei Cantoni vi si oppone.

Alcuni partecipanti, in particolare tra gli ambienti economici, considerano giustificate le preoccupazioni della mozione per quanto concerne l'iscrizione nella legge dei programmi di conformità e dei loro effetti. La maggior parte di essi sostiene quindi l'idea di tenere conto dei programmi di conformità, ma respinge il progetto di revisione.

Alcuni partecipanti ritengono che manchi un'attuazione coerente del principio della colpa.

Diversi partecipanti criticano il fatto che le imprese devono dimostrare l'efficacia dei programmi di conformità messi in atto (inversione dell'onere della prova).

Numerosi partecipanti rilevano che esistono già le basi legali per una riduzione della sanzione (art. 3 e 6 dell'ordinanza sulle sanzioni) e che pertanto l'iscrizione nella legge è superflua.

Alcuni partecipanti fanno notare che la durata delle procedure verrebbe allungata.

Gran parte dei partecipanti chiede che venga fatta un'eccezione per le PMI, o perlomeno un adeguamento della regolamentazione.

Qualora la revisione della LCart fosse rinviata o abbandonata, alcuni partecipanti chiedono una modifica dell'ordinanza sulle sanzioni (presa in considerazione obbligatoria degli sforzi di conformità).

2.2.3 Introduzione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche

La maggioranza dei partecipanti si oppone all'introduzione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Per molti di essi, la criminalizzazione dei collaboratori è contraria alla nostra tradizione giuridica. Il diritto dei cartelli deve ristabilire la concorrenza in caso di abusi; al centro devono rimanere la correzione del comportamento dell'impresa e il sanzionamento di quest'ultima.

Alcuni partecipanti temono che la direzione dell'impresa riversi la responsabilità sui propri dipendenti.

Molte cerchie ritengono che simili sanzioni nei confronti delle persone fisiche siano già oggi possibili nell'ambito della LCart (almeno in caso di recidiva, nel quadro del diritto penale amministrativo).

Diversi partecipanti rilevano che la prova della premeditazione sarà difficile da fornire e che comporterà procedure lunghe e complesse dagli esiti incerti. Mentre per alcuni partecipanti l'introduzione della regolamentazione dei programmi di clemenza è necessaria, altri sostengono che costituirebbe una frattura con la tradizione giuridica. Alcuni partecipanti temono che l'interessato, invece di collaborare, si avvalga del diritto di rifiutarsi di testimoniare e che possa distruggere delle prove.

Molti partecipanti considerano difficile coordinare le procedure nei confronti dell'impresa e delle persone fisiche. Un tale sistema funzionerebbe soltanto se le persone fisiche fossero giudicate solo dopo la «condanna» definitiva dell'impresa, ma ciò significherebbe che le persone fisiche dovrebbero attendere per anni il verdetto.

Tra i partecipanti che si oppongono a qualsiasi sanzione nei confronti delle persone fisiche, quasi la metà si dichiara favorevole alla variante A, ma non sosterebbe in nessun caso la variante B.

Al contrario, un maggior numero di partecipanti sarebbe favorevole alla variante B tra coloro che sostengono tali sanzioni.

3 I pareri in dettaglio

3.1 Osservazioni generali dei partecipanti

3.1.1 Cantoni

AI, AR, BL, BS, BE, GR, SG e SH respingono le modifiche poste in consultazione per l'attuazione della mozione Schweiger. **AR e BE** ritengono che le modifiche proposte non completino in modo appropriato l'attuale diritto dei cartelli ma che, al contrario, rischiano di indebolirlo. **AR** reputa inoltre che i provvedimenti proposti siano poco efficaci e possano determinare pratiche eccessivamente lunghe, costose e complesse.

ZH respinge qualsiasi revisione della LCart.

La **CDEP** sottolinea che i nuovi provvedimenti proposti non portano vantaggi convincenti all'attuale diritto dei cartelli.

OW è scettico riguardo ai nuovi strumenti proposti e sosterebbe un sistema di sanzioni più semplice.

GL sostiene le due proposte presentate per l'attuazione della mozione.

SO sostiene in linea di principio i provvedimenti che favoriscono un rafforzamento generale del diritto dei cartelli. Tuttavia, precisa che l'aumento delle spese deve rimanere entro limiti ragionevoli.

3.1.2 Partiti politici

Il **PS** e il **PES** respingono le proposte di revisione.

L'**UDC** accoglie in linea di principio le novità proposte ma chiede alcuni adeguamenti.

Il **PPD** è favorevole alle richieste della mozione.

Il **PLR** ha sempre sostenuto la mozione.

3.1.3 Organizzazioni mantello delle Città, dei Comuni e delle Regioni di montagna

L'**UCS** riconosce l'importanza della revisione proposta, ma rinuncia a esprimere un parere per motivi di capacità.

3.1.4 Organizzazioni mantello nazionali

L'**Unione svizzera degli imprenditori** rinuncia a esprimere un parere essendosi associata a quello di **economiesuisse**.

economiesuisse è favorevole alle richieste della mozione ma respinge le proposte poste in consultazione. **economiesuisse** sottolinea l'importanza di un'attuazione efficace del diritto della concorrenza attraverso un orientamento chiaro al principio della colpa, di un notevole effetto preventivo e di una sanzione adeguata. **economiesuisse** chiede che la prima parte della revisione sia attuata senza attendere i necessari chiarimenti concernenti le sanzioni nei confronti delle persone fisiche.

SwissBanking si associa al parere di **economiesuisse**. **SwissBanking** comprende le richieste espresse nella mozione Schweiger, ma obietta che le proposte avanzate non sono mature su punti essenziali. **SwissBanking** si dichiara disposta a partecipare a un gruppo di esperti per rielaborare le proposte.

Travail.Suisse respinge la revisione proposta, poiché porterebbe a un indebolimento della LCart.

L'**USAM** ritiene che la revisione sia inutile, che indebolisca l'efficacia della LCart e che sia dannosa per le imprese, in particolare le PMI.

Swiss Retail Federation è del parere che le proposte non vadano nel senso richiesto e che siano difficilmente realizzabili.

3.1.5 Commissione

La **COMCO** accoglie favorevolmente le discussioni per un'attuazione più efficace della LCart, ma ritiene che le richieste della mozione non vadano in tal senso e che, al contrario, la indeboliscano.

3.1.6 Organizzazioni per la difesa dei consumatori

L'**ACSI**, la **SKS** e la **FRC** accettano la prima richiesta della mozione e la modifica dell'articolo 49a LCart, ma respingono le sanzioni nei confronti delle persone fisiche.

3.1.7 Tribunali

Conformemente alla pratica, i tribunali non si pronunciano sul contenuto materiale dei documenti (separazione dei poteri). Il **TF**, il **TPF** e il **TAF** rinunciano quindi a esprimere un parere.

3.1.8 Altre cerchie interessate

L'**AES** giudica inaccettabile la forma proposta. L'**AES** ritiene che la formulazione della LCart sia poco chiara e che lasci aperti degli interrogativi che creano incertezza nell'attività quotidiana delle imprese in relazione al diritto dei cartelli. L'**AES** sottolinea che le incertezze derivanti in particolare dall'introduzione di sanzioni penali, che impone un rischio ai collaboratori, possono indurre, per timore di possibili sanzioni penali, a non sfruttare opportunità offerte dal mercato che sarebbero autorizzate dal diritto dei cartelli. Secondo

l'**AES**, la nuova regolamentazione proposta indebolirebbe il bene giuridico costituito dalla libera concorrenza. L'**AES** sostiene invece le proposte istituzionali della prima consultazione.

SwissHoldings è convinta che la mozione vada nella giusta direzione e che sia necessario sancire il principio della colpa in modo coerente nel diritto dei cartelli.

La **SSIC** ritiene che i punti proposti dalla mozione siano comprensibili ma respinge i provvedimenti richiesti in ambito penale.

Swisscom reputa che la procedura di notifica, nella sua forma attuale e come è manipolata dalla COMCO, non serva a nulla e debba quindi assolutamente essere modificata, a prescindere dall'introduzione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Nel migliore dei casi, **Swisscom** ritiene che una notifica dovrebbe determinare automaticamente un'esenzione dalla sanzione.

L'**USIE** respinge le richieste della mozione ritenendo che siano inutili, che indeboliscono l'efficacia della LCart e che siano dannose per le imprese e in particolare per le PMI. A suo avviso, non vi è necessità di una revisione. Per l'**USIE**, la COMCO dovrebbe concentrarsi sull'applicazione degli strumenti esistenti e sulla formazione di una pratica.

L'**AGVS** respinge qualsiasi revisione della LCart e invita il Consiglio federale a incaricare la COMCO di mettere in atto le proprie normative (Comunicazioni). L'**AGVS** sottolinea che le sanzioni dirette hanno prodotto effetti solo dall'aprile 2005 e che il loro effetto preventivo è evidente.

Schindler chiede che le due richieste della mozione siano trattate in modo indipendente e che sia intrapresa un'azione rapida per quanto riguarda le sanzioni nei confronti delle persone fisiche.

L'**upc** non si esprime sulle proposte poste in consultazione ma chiede che, al fine di proteggere gli investimenti delle imprese private, l'introduzione di un controllo e di una possibilità di vietare gli aiuti di Stato (ai sensi dell'art. 107 TFUE) sia presa in considerazione nell'ambito della revisione della LCart.

3.2 Riduzione della sanzione a favore delle imprese che adottano misure di conformità

3.2.1 Nessuna necessità di revisione

BL e **BS** accolgono con favore qualsiasi rafforzamento del controllo interno delle imprese per il rispetto della legge e rilevano che il migliore incentivo per le imprese ad attuare programmi di conformità efficaci consiste nell'applicazione di una LCart efficace.

AG e **TG** sottolineano che il fatto di «ricompensare» un programma che presenta delle lacune e risulta poco efficace fornisce falsi incentivi. **BL** e **BS** ribadiscono questo concetto e sottolineano che, in definitiva, i vantaggi dei programmi di conformità si misurano in base alla loro capacità di impedire le infrazioni, anche se comprendono le motivazioni che si celano dietro la mozione e le aspettative delle imprese affinché i loro sforzi siano riconosciuti.

La **COMCO** rileva che il fatto che un programma di conformità non abbia impedito un'infrazione pone seri dubbi quanto alla sua efficacia. **Travail.Suisse** non è convinto che l'esistenza di programmi di conformità possa condurre a una riduzione della sanzione poiché, al contrario, il fatto che sia stata commessa un'infrazione implica che anche un «programma conforme a requisiti rigorosi» è insufficiente.

AG, AI, AR, BL, BS, GR, NW, SH, TG, ZH, la **CDEP** e la **COMCO** approvano l'istituzione di programmi di conformità efficaci - la **SSIC** è favorevole a una riduzione della sanzione – ma considerano inutile la sua iscrizione nella legge.

AI, BL, BS, GR, SH, TG, ZH, la **CDEP**, l'**USC**, l'**USAM**, la **COMCO**, **KGL**, la **IG DHS**, la **FSA** e l'**USIE** sottolineano che un'iscrizione esplicita è superflua dato che le basi legali attuali nel diritto dei cartelli consentono già ai tribunali di tenere conto degli sforzi compiuti dalle imprese per impedire le infrazioni in vista di un adeguamento delle sanzioni (in particolare gli art. 3 e 6 dell'ordinanza). Il **PS**, il **PES**, **Travail.Suisse** e l'**AGVS** sottolineano che gli sforzi compiuti dalle imprese possono già essere considerati ai fini di una riduzione della sanzione.

Anche **NW** giudica superflua questa iscrizione dato che lo stato di diritto esige già che le misure di conformità siano considerate ai fini di una riduzione della sanzione o di un'esenzione dalla stessa. La **SSIC** chiede a sua volta la possibilità di un'esenzione dalla sanzione.

Il **PES**, l'**USS**, l'**USAM**, la **COMCO** e la **FSA** precisano che una regolamentazione legale si allontanerebbe dal sistema attuale poiché i criteri sono definiti dal Consiglio federale a livello di ordinanza. L'articolo 6 capoverso 1 OS LCart potrebbe quindi essere modificato per tener conto dei programmi di conformità come circostanza attenuante.

Se, nonostante tutto, si rivelasse necessaria una norma esplicita, la **COMCO**, l'**USAM** e l'**USIE** sono del parere che una prescrizione potestativa a livello di ordinanza sarebbe sufficiente.

ZH sottolinea che la sanzione deve essere misurata in funzione della colpa. **ZH** ritiene che la riduzione della sanzione non debba già essere istituita con l'applicazione di «provvedimenti adeguati», ma che debba basarsi soltanto su ciò che ci si attende normalmente per una data attività commerciale e un dato settore.

AG, BL e **BS** sottolineano che la formulazione proposta per l'articolo 49a LCart «provvedimenti in grado di prevenire efficacemente» lascia un notevole margine d'interpretazione e può costituire un punto controverso nei dibattimenti davanti ai tribunali, il che accresce l'incertezza e la durata delle procedure come pure le possibilità di ricorso.

Se la richiesta della mozione fosse comunque attuata, l'**USC** auspica che la sanzione sia ridotta solo in misura contenuta e respinge qualsiasi esenzione dalla sanzione.

AG, AI, BL e **BS** temono che un'iscrizione esplicita dei programmi di conformità dia adito all'istituzione di programmi pretestuosi che si rivelano inefficaci.

AG, AI, NW, SH, TG, l'**USC**, l'**USAM**, la **COMCO**, l'**USIE**, l'**AGVS** e la **SSIC** mettono inoltre in risalto il fatto che le PMI sono svantaggiate rispetto alle grandi imprese a causa dei mezzi finanziari necessari per istituire programmi di conformità. **NW** chiede quindi che le richieste siano adattate alle dimensioni delle imprese. L'**USAM** e la **SSIC** vogliono che si applichino soluzioni semplici per le medie imprese. L'**USAM** chiede che venga fatta un'eccezione per le piccole imprese fino a 50 collaboratori. **NW**, l'**USAM** e la **SSIC** chiedono che un dato settore possa proporre un modello.

La **CDEP** è del parere che la regolamentazione proposta, pur avendo certamente un impatto positivo per le imprese in caso di eventuali sanzioni amministrative, comporti anche una maggiore implicazione di queste imprese nelle procedure in caso di inchiesta, rendendo così più difficile il compito delle autorità.

Il **PS** e il **PES** respingono l'idea che l'esistenza di un programma di conformità completo sia *per se* un fattore di riduzione della sanzione.

Il **PS**, il **PES**, **SIC Svizzera**, l'**USS** e **Travail.Suisse** sottolineano che le sanzioni elevate previste dal diritto attuale costituiscono già per le imprese un incentivo a impedire le infrazioni al diritto dei cartelli mediante programmi di conformità efficaci.

SIC Svizzera e l'**USS** criticano il fatto che in futuro l'Autorità della concorrenza dovrebbe giudicare l'efficacia di un programma di conformità, il che complica la procedura.

Il **PS** è del parere che le modifiche proposte indeboliscano la legislazione svizzera.

L'**USC** e la **FSA** ritengono che, poiché le sanzioni dirette in caso di infrazioni al diritto dei cartelli secondo l'articolo 49 LCart sono entrate in vigore soltanto nel 2004, manca l'esperienza necessaria e la revisione è prematura, provoca insicurezza giuridica e un onere per le imprese.

L'**USAM** precisa che il nuovo strumento implica oneri supplementari per le imprese e va nel senso opposto alla loro richiesta di riduzione dei costi della regolamentazione del 20 per cento netto, ossia 10 miliardi di franchi entro il 2018.

La **COMCO** critica la formulazione aperta dell'articolo 49a LCart («provvedimenti adeguati all'attività commerciale e al settore interessato volti a impedire infrazioni contro il diritto dei cartelli») e ritiene che, per motivi di sicurezza giuridica, le imprese dovrebbero sapere in anticipo quali misure di conformità soddisfano le esigenze legali. Per la **COMCO**, considerato che le esigenze variano fortemente da un settore all'altro e dipendono anche dalle dimensioni dell'impresa, dalla sua estensione geografica e dalla sua struttura organizzativa, non è possibile definire questi criteri *ex ante*.

La **COMCO** teme che la presa in considerazione obbligatoria di programmi di conformità falsi le aspettative delle imprese che potrebbero tentare di sottoporre i loro programmi alla valutazione dell'Autorità della concorrenza *ex ante*.

La **COMCO** è del parere che, a causa della formulazione dell'articolo 49a capoverso 1 LCart («l'impresa fornisce una documentazione sufficiente»), la ripartizione dell'onere della prova non risulti sufficientemente chiara. Per la **COMCO**, spetta all'impresa dimostrare di aver adottato misure efficaci; se, invece, la **COMCO** dovesse dimostrare che l'impresa non ha adottato misure efficaci, essa potrebbe in generale appellarsi al fatto che comunque è stata commessa un'infrazione, il che fa dubitare dell'efficacia del programma. Se fosse introdotta una regolamentazione a livello di legge o di ordinanza, la **COMCO** esige che l'impresa dimostri («nachweisen» anziché «dartun») l'efficacia delle sue misure.

Per la **FSA**, la regolamentazione proposta costituisce una regressione poiché la prova dell'efficacia delle misure non potrebbe generalmente essere fornita dalle imprese.

La **IG DHS** ritiene che l'attuazione della mozione ostacolerebbe in pratica le sanzioni, togliendo così alle disposizioni degli articoli 5 e 7 LCart il loro attuale effetto preventivo.

Swisscom sostiene che la presa in considerazione di programmi di conformità è necessaria in virtù del principio della colpa e del principio della responsabilità. **Swisscom** ritiene che le misure di conformità secondo il diritto attuale non dovrebbero comportare soltanto una riduzione della sanzione, ma eventualmente anche un'esenzione dalla stessa. Tuttavia, **Swisscom** rileva che un'iscrizione esplicita non sia necessaria. **Swisscom** fa riferimento alle posizioni di **economiesuisse** e di **SwissHoldings**.

3.2.2 Pareri favorevoli alla richiesta della mozione, ma contrari alle proposte poste in consultazione

Il **PLR** ritiene che le sanzioni del diritto dei cartelli debbano orientarsi in modo chiaro al principio della colpa e reputa quindi giustificato introdurre una riduzione della sanzione per le

imprese che hanno istituito dei programmi di conformità. Tuttavia, il **PLR** respinge la proposta di formulazione dell'articolo 49a capoverso 1bis LCart considerandola troppo restrittiva dal momento che, anche se attuano programmi completi, le imprese rischiano di non poter beneficiare di una riduzione della sanzione (mancanza di efficacia). Il **PLR** chiede quindi che la riduzione della sanzione intervenga già se un'impresa ha adottato le misure di conformità richieste e non soltanto dopo aver dimostrato la loro efficacia.

Promarca ritiene che l'impresa abbia il dovere di comportarsi conformemente al diritto dei cartelli e che, data la possibile complessità e severità delle sanzioni, sia giustificato tenere conto dei programmi di conformità.

economiesuisse, l'**AES** e **SwissBanking** sostengono un'iscrizione nella legge dei programmi di conformità in virtù della sicurezza giuridica, ma respingono la proposta del Consiglio federale.

Studienvereinigung Kartellrecht approva l'orientamento della mozione, sostenendo che una regolamentazione legale porti chiarezza e rafforzi gli incentivi per le imprese. Anche **IBA** ritiene anche che un'iscrizione nella legge garantisca una maggiore chiarezza. **Swiss Retail Federation** è del parere che gli sforzi nell'ambito della conformità debbano essere sostenuti per aumentare al massimo l'effetto preventivo della LCart.

Schindler è favorevole all'iscrizione nella LCart dei programmi di conformità. Dal momento che le sanzioni nel diritto dei cartelli hanno carattere penale, **Schindler** reputa che un sistema di sanzioni debba tenere conto della colpa.

Anche se la presa in considerazione di programmi di conformità è già possibile, **economiesuisse** sostiene che nell'ordinanza sulle sanzioni mancano criteri espliciti.

Ai fini della sicurezza giuridica **economiesuisse** e **Swissmem** ritengono che i programmi di conformità dovrebbero essere inseriti nelle basi legali (ordinanza sulle sanzioni e/o comunicazione) indipendentemente da una revisione formale. Altrimenti, **economiesuisse** teme che, fino a che non sarà entrata in vigore una revisione legale con una clausola esplicita, la fattispecie sarebbe alterata rispetto ad oggi. **economiesuisse** sostiene la modifica dell'ordinanza anche qualora la revisione fosse rinviata per altri motivi.

Secondo l'**AES**, anche programmi di conformità importanti non possono impedire che singoli collaboratori commettano comunque infrazioni al diritto dei cartelli, per cui è importante poter ora condannare direttamente le persone fisiche riducendo nel contempo la sanzione delle imprese coinvolte.

Secondo il principio della colpa (colpa organizzativa), **economiesuisse** e **Swissmem** sostengono la presa in considerazione di misure interne preventive dell'impresa contro le infrazioni al diritto dei cartelli (programmi di conformità), anche se vengono attuate solo parzialmente (**Swissmem**).

Swissmem, **Promarca**, **Studienvereinigung Kartellrecht** e **Schindler** chiedono che si tenga conto delle dimensioni dell'impresa.

L'**AES** preferirebbe una regolamentazione dettagliata del principio della colpa. Con il rifiuto del concetto della colpa organizzativa, rimane da stabilire in che misura una colpa costituisce una condizione indispensabile per sanzionare un'impresa.

economiesuisse, l'**AES**, **SwissBanking**, **SwissHoldings** e **Schindler** si oppongono al fatto che le imprese debbano dimostrare l'efficacia dei loro programmi (inversione dell'onere della prova inaccettabile). **economiesuisse**, **SwissHoldings** e **SwissBanking** pensano che programmi mirati e perseguiti in modo duraturo dovrebbero poter bastare. **Swissmem** sottolinea che la prova da parte dell'impresa non garantisce una riduzione della sanzione e

chiede che la formulazione sia adeguata per garantire alle imprese la presa in considerazione di programmi previsti a lungo termine. **Swissmem** ritiene infatti che spetti all'Autorità della concorrenza dimostrare che il programma non è stato attuato a lungo termine. **Studienvereinigung Kartellrecht** e **IBA** sottolineano che l'inversione dell'onere della prova è incompatibile con la presunzione d'innocenza prevista all'articolo 6 capoverso 2 CEDU.

economiesuisse, l'**AES**, **SwissBanking**, **SwissHoldings**, **Promarca**, **Studienvereinigung Kartellrecht** e **IBA** sottolineano che il fatto che sia stata effettivamente commessa un'infrazione nonostante l'esistenza di un programma di conformità potrà sempre essere utilizzato contro l'impresa. **economiesuisse** chiede che sia introdotto un obbligo per l'impresa di presentare le misure concrete che sono state adottate nel quadro di una procedura. **economiesuisse** reputa che un tale sistema abbia un effetto preventivo efficace sui rischi concreti presenti nel diritto della concorrenza e che consenta di ridurre il rischio di infrazioni.

Swiss Retail Federation ritiene che la formulazione dell'articolo 49a capoverso 1 LCart non riprenda la richiesta della mozione in tutta la sua ampiezza: la formulazione implica che un'infrazione alla LCart rappresenti già di per sé un fallimento del programma di conformità e della sua efficacia. Per **Swiss Retail Federation** l'introduzione di misure adeguate da parte dell'impresa deve poter bastare. Per **Swiss Retail Federation**, la definizione di un programma adeguato deve essere giudicata nei singoli casi in funzione della situazione dell'impresa (posizione sul mercato, dimensioni, ...).

IBA è del parere che un programma di conformità debba tener conto dei rischi ai quali è esposta un'impresa, il che implica l'istituzione di programmi differenziati tra grandi imprese e PMI. **economiesuisse** precisa che i sistemi di conformità non devono comportare spese supplementari insostenibili per le PMI. **IBA** e **Studienvereinigung Kartellrecht** aggiungono che questi programmi devono essere adattabili in modo dinamico.

La maggior parte dei membri del **Forum PMI** è favorevole all'introduzione di programmi di conformità nella legge. Tuttavia, essi reputano che le proposte poste in consultazione non tengano sufficientemente conto della particolare situazione delle PMI. Le PMI dovrebbero inoltre poter beneficiare di sanzioni ridotte se hanno adottato le misure preventive necessarie ma non hanno i mezzi per istituire programmi di conformità altrettanto complessi di quelli delle grandi imprese. Il **Forum PMI** chiede che le richieste legate ai programmi di conformità siano precisate nel messaggio (o a livello di ordinanza, rispettivamente tramite una comunicazione) al fine di garantire una sicurezza giuridica minima.

SwissBanking propone di descrivere le migliori pratiche ad esempio in un'ordinanza del Consiglio federale, una comunicazione della **COMCO** o nell'ambito di un'autoregolazione riconosciuta ufficialmente (secondo il modello del diritto in materia di vigilanza sui mercati finanziari).

Anche **SwissBanking** suggerisce di rinunciare a qualsiasi regolazione e di giudicare i programmi di conformità caso per caso in modo da evitare qualsiasi burocratizzazione o sovraregolazione della conformità.

economiesuisse sottolinea che siccome i programmi di conformità devono essere adattati alla situazione concreta dell'impresa (dimensioni e struttura dell'impresa, attività commerciale e relativi rischi), la regolamentazione può riguardare solo elementi centrali (analogamente al dossierpolitique di **economiesuisse**), e non i dettagli, evitando così di intervenire nell'organizzazione dell'impresa e di portare a una sovraregolazione. **economiesuisse** precisa inoltre che i programmi di conformità non si limitano al diritto della concorrenza, ma includono anche altri ambiti relativi al punto di vista dell'impresa.

SwissHoldings deplora che nel diritto dei cartelli le imprese non siano sanzionate per omissioni, ma per limitazioni illecite della concorrenza. La proposta concernente una riduzione delle sanzioni non introduce quindi un concetto della colpa organizzativa, ma una «ricompensa» per premiare sforzi senza successo. **SwissHoldings** chiede che l'attuazione della mozione sia sfruttata per regolare in modo dettagliato e coerente nel diritto dei cartelli svizzero il principio della colpa. **SwissHoldings** rileva che le sanzioni dirette dell'articolo 49a LCart hanno indubbiamente un carattere penale e che quindi l'articolo 6 capoverso 2 CEDU presuppone l'esistenza di una colpa per la comminazione di una tale sanzione. Con il concetto della colpa organizzativa, l'attuazione del perseguimento penale dell'impresa sarebbe più chiara. Dal momento che il Consiglio federale ha respinto questo concetto, rimane da chiarire se e in che misura una colpa sia una condizione richiesta per poter sanzionare un'impresa.

SwissHoldings è del parere che le proposte di regolamentazione non incoraggino gli sforzi di conformità delle imprese.

Per **SwissHoldings**, anche se il concetto della colpa organizzativa è respinto, la proposta in consultazione dovrebbe orientarsi, per quanto concerne i requisiti per una riduzione della sanzione, sugli standard richiesti all'articolo 102 capoverso 2 CP (sanzione ridotta se un'impresa ha adottato tutte le misure di conformità necessarie). Facendo riferimento all'efficacia delle misure, occorre attenersi formalmente a intendere soltanto l'efficacia in generale (come esplicitamente prescritto nelle *US Sentencing Guidelines*).

La Posta si associa in linea di massima al parere espresso da **SwissHoldings**, in particolare per quanto riguarda il principio della colpa. **La Posta** ritiene che, in pratica, la prova dell'efficacia di un programma di conformità non potrà quasi mai essere fornita poiché nonostante tutto è stata commessa un'infrazione. **La Posta** giudica sensato un riferimento alla misura precisata dall'articolo 102 capoverso 2 CP.

Promarca chiede che siano spiegati alcuni punti poco precisi, come ad esempio l'effetto del nuovo articolo sull'ordinanza.

Studienvereinigung Kartellrecht e **IBA** sottolineano che la proposta prevede solo una riduzione della sanzione ma che, in assenza di colpa, l'impresa non può essere sanzionata.

3.2.3 Pareri favorevoli all'iscrizione nella legge dei programmi di conformità

FR, GL, JU, NE, SO, TI, UR, VD, VS e **ZG** sostengono l'iscrizione nella legge. **FR** e **JU** ritengono giusto ricompensare in qualche modo l'istituzione di programmi di conformità. Tuttavia, **VS** sottolinea che una riduzione della sanzione deve essere considerata solo in caso di attuazione di un vero e proprio programma di conformità qualificato, al fine di evitare l'istituzione di programma pretestuosi.

FR, VD e il **Centre patronal** sottolineano che la nozione di colpa è così meglio considerata grazie a un previo esame approfondito della responsabilità dell'impresa.

NE precisa che, siccome il diritto attuale consente già una riduzione della sanzione, non vi è alcun ostacolo all'introduzione di una norma legale. **TI** aggiunge che un'iscrizione nella legge può avere un maggior effetto preventivo. **SO** condivide invece le considerazioni del Consiglio federale riguardo alle difficoltà di valutare la qualità dei programmi di conformità, che lascia un ampio margine d'apprezzamento.

VD rileva una leggera incoerenza della disposizione legale volta a ricompensare uno sforzo che risulterebbe infruttuoso e suggerisce quindi di vincolare la riduzione della sanzione a un obbligo di rivedere o rafforzare il programma di conformità dell'impresa entro una data scadenza. Per il **Centre patronal** il fatto di ricompensare uno sforzo parzialmente infruttuoso non è determinante.

TI sottolinea che una riduzione eccessiva della sanzione, o un'esenzione dalla stessa, rischia di diminuire l'attrattiva del programma di clemenza, strumento molto efficace della LCart.

Il **PPD** sostiene la proposta poiché le grandi imprese, nonostante programmi di conformità efficaci, non possono sempre impedire che i loro collaboratori agiscano contro il diritto dei cartelli e rischiano quindi di essere pesantemente sanzionate. Il **PPD** non è favorevole a un'esenzione dalla sanzione.

L'**UDC** reputa che le proposte promuovano lo stato di diritto e incentivino le imprese a compiere degli sforzi attraverso programmi di conformità. Tuttavia, l'**UDC** ritiene che l'inversione dell'onere della prova si spinga troppo oltre e chiede che l'istituzione di un programma di conformità ne dimostri da sola l'efficacia.

L'**ACSI**, la **SKS**, la **FRC** e **Isolsuisse** non hanno obiezioni in merito alla modifica dell'articolo 49a LCart.

Il **Centre patronal** e la **FER** sostengono l'istituzione di programmi di conformità e, dato l'investimento di tempo e di denaro necessario, ritengono giustificato tenerne conto ai fini di una riduzione della sanzione. La **FER** riconosce che il fatto che venga commessa un'infrazione dimostra che il programma non è stato completamente efficace.

VSIG e **constuctionsuisse** approvano l'iscrizione nella legge. **costruozionesvizzera** rileva che le misure richieste devono essere adattate alle dimensioni dell'impresa. Il **PPD** chiede che si trovino soluzioni alternative per le PMI.

Suissetec approva la combinazione delle due varianti proposte nella prima consultazione per il nuovo articolo 49a LCart.

3.2.4 Scetticismo in merito alla proposta

LU condivide il parere espresso dal Consiglio federale nel suo rapporto e giudica con scetticismo la regolamentazione proposta.

OW reputa che sarà difficile definire in modo chiaro e preciso le esigenze necessarie per poter beneficiare di una riduzione delle sanzioni amministrative.

SG e **SZ** esprimono dubbi sulla proposta di ridurre la sanzione in caso di attuazione di programmi di conformità poiché un tale programma dovrebbe logicamente esistere se l'impresa è seriamente intenzionata a rispettare la LCart. Tanto più che, per **SG**, una presa in considerazione è già possibile nel diritto attuale in rapporto al chiarimento della questione della colpa.

3.3 Introduzione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche

Il membri del **Forum PMI** sono divisi su questo tema. Da un lato, la minaccia di tali sanzioni dovrebbe impedire ai potenziali collaboratori malintenzionati di agire contro la legge, dall'altro vi è il pericolo che l'introduzione di sanzioni penali complichino in modo significativo le procedure in materia di cartelli e indebolisca l'applicazione del programma di clemenza.

3.3.1 Pareri contrari all'introduzione di sanzioni nei confronti delle persone fisiche

AI, **AR**, **BL**, **BS**, **TG**, **VD** e **ZH** vi si oppongono e condividono il parere del Consiglio federale.

AI, **TG**, **ZH** e la **FER** ritengono che la correzione del comportamento dell'impresa e il suo sanzionamento debbano mantenere un ruolo centrale. **VD**, **SG** e **costruozionesvizzera** sottolineano che l'introduzione di tali sanzioni contravviene al concetto fondamentale della LCart oggi prevalente, ossia una base legale rivolta esclusivamente alle persone giuridiche.

VD, il **PS**, il **PES**, la **COMCO**, il **Centre patronal** e **KGL** sono contrari a un trasferimento della responsabilità dell'impresa ai suoi collaboratori, anche perché i reati in materia di concorrenza vanno a beneficio delle imprese stesse (profitti derivanti dai cartelli) e non dei loro dipendenti (argomento sollevato anche da **SIC Svizzera**, **USS**, **Travail.Suisse**, **costruionesvizzera** e **FER**). **L'AGVS** considera problematico dal punto di vista dell'etica giuridica il riversamento della responsabilità sulle persone fisiche. Allo stesso modo, **SIC Svizzera**, **l'USS**, **Travail.Suisse** e **l'USAM** temono che la proposta della mozione conduca al trasferimento della colpa sulle persone fisiche da parte dell'impresa nonché al riversamento della colpa sui collaboratori che lavorano al livello gerarchico inferiore da parte della direzione. **L'USS** precisa che la sanzione nell'ambito di una procedura nel diritto dei cartelli è un rischio dell'impresa che non deve ripercuotersi sui collaboratori. Il **PS** ritiene che la responsabilità di rispettare gli obiettivi del diritto dei cartelli spetti all'impresa, rispettivamente alla direzione.

L'USC comprende la richiesta della mozione ma respinge qualsiasi riversamento della responsabilità delle imprese sui collaboratori. Secondo **l'USC**, l'attuale LCart ne sarebbe indebolita e le procedure ne verrebbero inutilmente complicate.

AI, **TG** e la **CDEP** riconoscono che l'estensione delle sanzioni alle persone fisiche può certamente avere un effetto preventivo, ma aumenta i costi delle procedure pubbliche. Secondo **AI**, la revisione proposta non garantisce il rapporto costi-benefici positivo necessario per contrastare un rallentamento delle procedure e una crescita delle spese amministrative.

La **FER** reputa che avviare e condurre procedure penali o amministrative nei confronti delle persone fisiche richieda importanti risorse di tempo e denaro per giungere a risultati incerti. **SG** rileva che i chiarimenti necessari riguardo alla responsabilità delle persone in seno a un'impresa comportano spese amministrative considerevoli. Secondo **SG**, ciò influisce negativamente sulle risorse statali ma arreca anche un danno all'impresa, soprattutto se alla fine le inchieste avviate si rivelano ingiustificate. Il **PS** e il **PES** ritengono che sarà praticamente impossibile individuare i responsabili, soprattutto nelle grandi imprese.

AI, **TG** e **IBA** sottolineano che una persona soggetta a un'inchiesta potrà ricorrere al diritto di non contribuire alla propria condanna e ciò complicherà e ritarderà la procedura nei confronti dell'impresa.

AR e **costruionesvizzera** ritengono che sarà difficile fornire la prova della premeditazione, con la conseguenza che si avranno procedure più lunghe e complicate dagli esiti incerti. **AR** e **costruionesvizzera** reputano che l'onere supplementare in termini di personale e di mezzi finanziari, sia per gli accusati che per i tribunali, non giustifichi i risultati attesi.

AI e **AR** sottolineano che il diritto attuale consente già di sanzionare le persone fisiche perlomeno in caso di recidiva.

Secondo **SG**, appare poco probabile che una singola persona agisca contro la volontà della direzione di un'impresa, soprattutto se vige un programma di conformità.

SG sottolinea la problematica del conflitto d'interesse per coloro che si comportano in modo sleale sia verso l'impresa che verso la legge.

Il **PES** ritiene che la disponibilità dei collaboratori a collaborare con la **COMCO** diminuirà notevolmente, il che renderà il lavoro della **COMCO** più difficile e indebolirà la LCart.

Il **PS**, il **PES**, la **COMCO**, **l'USS**, la **FSA**, il **Centre patronal** e **Promarca** fanno notare che le inchieste comporteranno costi considerevoli, che le procedure saranno allungate e che la sanzione sarà difficilmente messa in atto.

SwissBanking reputa che le due procedure, una nei confronti dell'impresa e l'altra nei confronti delle persone fisiche, dovrebbero essere meglio differenziate, in particolare per quanto riguarda i programmi di clemenza (rischio che i collaboratori partecipino a un'infrazione sapendo che in seguito potrebbero restare impuniti in quanto collaboratori di giustizia).

L'**ACSI**, la **SKS** e la **FRC** reputano che le misure proposte si spingano troppo oltre poiché spesso l'atto incriminato non è deliberatamente delittuoso ma risulta invece da una mancanza di conoscenze. L'**ACSI**, la **SKS** e la **FRC** temono che le imprese scarichino la colpa sui loro dipendenti se questi non hanno le capacità materiali di difendersi. Il problema della prova è a sua volta insormontabile (difficoltà di determinare le responsabilità).

Il **Centre patronal**, la **FER** e **Studienvereinigung Kartellrecht** temono che le sanzioni possano nuocere all'attrattiva del programma di clemenza, esistente dal 2004, poiché una persona che rischia una sanzione diretta, specie se a livello penale, sarà restia a denunciare un'infrazione. Anche **SIC Svizzera** e la **COMCO** temono una diminuzione della disponibilità a collaborare.

L'**USAM**, la **COMCO**, **Studienvereinigung Kartellrecht** e **IBA** chiedono che sia dapprima sviluppata una pratica, considerato che le sanzioni dirette per infrazioni al diritto dei cartelli sono entrate in vigore solo nel 2004. È quindi prematuro introdurre nuove forme di sanzioni, e ciò crea un'insicurezza giuridica.

SIC Svizzera e l'**USS** ritengono che, in pratica, le sanzioni saranno difficilmente attuabili (nell'ambito delle inchieste devono essere considerati i comportamenti e le decisioni a diversi livelli gerarchici; nelle organizzazioni più complesse sarebbe difficile fornire la prova della colpa).

L'**USAM** e l'**USIE** ritengono che la proposta di sanzione atteni la concorrenza, diminuendo l'effetto preventivo della LCart e riducendo lo spirito imprenditoriale e la capacità di azione della direzione (pericolo di dilazione, riversamento della responsabilità dell'impresa su persone poco apprezzate, lunghe procedure). Inoltre, l'**USAM** e l'**USIE** sottolineano che le persone esposte dovranno assicurarsi contro possibili reclami e che ciò indebolirà lo spirito d'iniziativa e la rapida azione dei dirigenti, indispensabili alla crescita sul mercato. **VSIG** e **costruionesvizzera** temono che le sanzioni nei confronti delle persone fisiche danneggino il clima di lavoro.

VSIG e **costruionesvizzera** ritengono che le norme del diritto penale debbano applicarsi a un collaboratore che commette un'infrazione al diritto dei cartelli e non credono all'effetto preventivo di un tale sistema (procedure senza condanna).

La **FSA** si chiede se non sia prematuro proporre l'introduzione di nuove sanzioni e sostiene che le sanzioni dirette costituiscono delle pene ai sensi del diritto penale e che, di conseguenza, la procedura amministrativa e l'organizzazione istituzionale non soddisfano le esigenze della Costituzione e della CEDU. La **FSA** sostiene che il sistema del programma di clemenza si è dimostrato efficace. Tuttavia, esso può funzionare soltanto se è organizzato in modo trasparente e prevedibile. Le modifiche previste nell'ambito delle sanzioni mettono in pericolo questo funzionamento e creano per i dipendenti delle imprese interessate degli incentivi negativi che compromettono notevolmente il programma di clemenza.

La **FSA** e **Promarca** temono che le imprese tentino di trovare dei dipendenti per così dire «incorreggibili» e di esporli a una procedura di sanzionamento al fine di aumentare le possibilità di una riduzione della sanzione, diminuendo così l'efficacia del programma di clemenza.

La **FSA** ritiene che la cerchia degli autori sia definita in modo troppo ampio, che la redazione non sia sufficientemente precisa e che l'articolazione tra le procedure manchi di riflessione (il

regime procedurale del perseguimento delle persone fisiche è sussidiario rispetto a quello dell'impresa; se la relazione è sussidiaria e non parallela, resta ancora da risolvere la questione del regime di prescrizione applicabile). Secondo l'**AGVS**, la formulazione scelta non soddisfa i principi giuridici quali la descrizione sufficientemente precisa dei comportamenti soggetti a sanzione.

La **IG DHS** giudica problematico il fatto che l'elemento costitutivo dell'infrazione per la persona fisica dipenda in modo materialmente incoerente dalla sentenza nei confronti dell'impresa. La **IG DHS** teme che le persone siano tentate di ritardare la procedura amministrativa affinché la loro procedura penale cada in prescrizione. **Swisscom** giudica a sua volta problematico l'ordine delle procedure.

La **IG DHS** sottolinea che ogni impresa è tenuta a mettere in atto delle misure per impedire infrazioni alla legge da parte dei suoi collaboratori.

Isolsuisse, La Posta, SwissHoldings, la SSIC e Suissetec si oppongono alle sanzioni, sia sotto forma di variante A che B. La Posta rimanda agli argomenti di **SwissHoldings** e condivide il parere espresso dal Consiglio federale.

SwissHoldings sosterrrebbe le sanzioni delle persone fisiche se fossero fondate e giustificabili dal punto di vista materiale e non si oppone agli interessi legittimi delle imprese. **SwissHoldings** propone di controllare se l'elemento costitutivo dell'infrazione non possa essere classificato come reato perseguito su querela da parte dell'impresa.

La **IG DHS** fa notare che l'introduzione di sanzioni è controversa e che l'esperienza all'estero non indica una tendenza chiara e poggia su una casistica limitata. Vi è il rischio che un colpevole sia condannato e che la direzione e l'impresa sfuggano a qualsiasi sanzione. I membri della direzione o del consiglio di amministrazione potrebbero anche essere perseguiti per istigazione, aiuto o complicità (ad es. se impartiscono direttive orali o fissano obiettivi contrari al programma di clemenza che non possono essere raggiunti senza un comportamento dannoso per la concorrenza).

Infra considera i costi delle sanzioni elevati (clima di diffidenza, dubbio effetto dissuasivo), tanto più che i collaboratori possono essere perseguiti tramite la legislazione attuale (violazione del dovere di diligenza e fedeltà ai sensi dell'art. 321a CO o amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP).

Swisscom si riferisce alle posizioni di **economiesuisse** e di **SwissHoldings**. Se le sanzioni proposte fossero introdotte, i problemi già menzionati sopra per la procedura di notifica sarebbero aggravati.

Se le sanzioni fossero comunque introdotte, **AR, BL, BS, VD, ZH, l'USC, l'USAM, Isolsuisse, la IG DHS, suissetec, l'USIE** e il **Forum PMI** sosterrrebbero la variante A. Se le prime esperienze non daranno risultati proficui, l'**USC** propone che le sanzioni penali possano essere ulteriormente riesaminate.

3.3.2 Pareri favorevoli alle sanzioni nei confronti delle persone fisiche

AG, TI, UR, ZG, il PPD, il PLR e l'UDC sostengono le sanzioni nei confronti delle persone fisiche. Tuttavia, **AG** è d'accordo nell'affermare che la correzione del comportamento dell'impresa deve restare al centro dal momento che sono le imprese ad approfittare delle infrazioni.

Il **PLR** sottolinea che il sanzionamento delle imprese e delle persone fisiche ha un effetto dissuasivo e preventivo molto efficace.

Il **PLR** non vuole che la responsabilità si ripercuota sui collaboratori, pertanto le sanzioni nei confronti delle imprese e delle persone fisiche devono essere cumulative.

L'**UDC** chiede che si faccia un'eccezione per le PMI.

economiesuisse e **Swiss Retail Federation** sostengono le sanzioni nei confronti delle persone fisiche ma respingono le due varianti proposte a causa dei numerosi interrogativi ancora aperti, di una scarsa praticabilità e di un orientamento insufficiente agli obiettivi. Per **Swiss Retail Federation** e **Schindler** l'iscrizione dell'omissione si spinge chiaramente al di là della richiesta della mozione.

Secondo **economiesuisse** le sanzioni nei confronti delle persone fisiche non costituiscono un riversamento della responsabilità sui collaboratori, ma tengono conto dei comportamenti effettivi. **economiesuisse** aggiunge che diverse organizzazioni affiliate alla sua federazione sono fortemente contrarie all'introduzione di sanzioni.

economiesuisse precisa che le sanzioni nei confronti delle persone fisiche devono essere considerate indipendentemente dall'introduzione dei programmi di conformità. **economiesuisse** precisa che, come per i programmi di conformità, la sanzione nei confronti delle persone fisiche deve essere legata alla presa in considerazione del principio della colpa.

economiesuisse ritiene che le proposte fatte in consultazione non tengano sufficientemente conto delle conclusioni della perizia giuridica dei prof. Roth e Heine (vanno osservate in particolare le conseguenze sulle procedure e sui comportamenti nelle imprese in generale).

economiesuisse e **Swissmem** reputano che l'elemento costitutivo dell'infrazione debba essere definito in modo più rigoroso e preciso. **economiesuisse** e **Swissmem** specificano che questo fatto è molto difficile da definire in modo chiaro, ma che una definizione è necessaria per istituire sanzioni nei confronti delle persone fisiche (*nulla poena sine lege certa*). **economiesuisse** rileva in particolare che occorre determinare se le sanzioni privative di libertà sono sospese o se, all'inizio della procedura, è prevista una detenzione preventiva (la detenzione preventiva potrebbe riguardare persone che, in seguito, per motivi diversi, non sarebbero sanzionate; ciò avrebbe conseguenze decisive per le imprese interessate dalla «scomparsa» di persone chiave dalla direzione).

economiesuisse ritiene che la valutazione concernente le possibili sanzioni sia già difficile per le sanzioni nei confronti delle imprese. **economiesuisse** sostiene che le possibilità di notifica secondo l'articolo 49a sono insufficienti e che sono necessari dei miglioramenti (v. proposta nella prima parte della revisione).

economiesuisse e **Swiss Retail Federation** rilevano che la cerchia dei colpevoli è definita in modo troppo ampio (è inclusa anche l'omissione attiva). **economiesuisse** e **Swiss Retail Federation** sono del parere che occorra chiarire con maggior precisione l'applicabilità e gli effetti di altre condizioni generali del Codice penale.

economiesuisse critica le procedure parallele inevitabili e le relative spese supplementari (in termini di tempo e denaro). **economiesuisse** reputa che sia necessario un confronto esatto dei costi (spese supplementari nelle procedure) e dei bisogni (maggior effetto preventivo e istituzione più efficace del diritto dei cartelli).

Per **Swiss Retail Federation**, l'influenza delle procedure parallele non è stata analizzata in tutta la sua ampiezza (alternanza della regolamentazione dei programmi di clemenza e delle sue conseguenze).

economiesuisse sottolinea che in Svizzera si hanno ancora poche esperienze con gli effetti delle sanzioni dirette e propone quindi di considerare maggiormente le esperienze all'estero.

economiesuisse sottolinea che l'osservazione rigorosa di tutti i diritti procedurali assume un peso particolare (rifiuto di deporre, separazione tra inchiesta e decisione, diritto di consultazione, ecc.).

ZG e **Schindler** reputano che le sanzioni nei confronti delle persone fisiche non dovrebbero essere applicate alle PMI poiché la problematica sollevata dalla mozione concerne le grandi imprese nelle quali gli azionisti e i collaboratori responsabili di infrazioni in materia di cartelli non sono quasi mai le stesse persone. In una PMI, il proprietario, rispettivamente l'azionista maggioritario, ha la possibilità di impedire le infrazioni al diritto dei cartelli anche senza un programma di conformità. **ZG** fa inoltre notare che in una PMI, in caso di infrazione, il sanzionamento dell'impresa colpisce personalmente il proprietario o l'azionista maggioritario. **Schindler** rileva anche che i danni sul piano economico imputabili alle PMI sono generalmente più contenuti di quelli causati dalle grandi imprese.

economiesuisse ritiene che sarebbe sbagliato prevedere un'eccezione schematica per le PMI e propone di regolare la questione mediante programmi di conformità differenziati e la descrizione della fattispecie per le sanzioni nei confronti delle persone fisiche.

Schindler è favorevole alle sanzioni penali, che sono giudicate più efficaci sul piano preventivo. Per **Schindler**, il principio di opportunità già in vigore deve essere mantenuto.

3.3.3 Variante A

Pareri favorevoli

AG è del parere che l'effetto preventivo dei provvedimenti amministrativi sia garantito.

L'**USC** ritiene che, rispetto alla variante B, con la variante A il fabbisogno di risorse sia più contenuto, la durata delle procedure più breve e che non sia necessario istituire nessuna nuova autorità.

La **COMCO** fa notare che un divieto di esercitare un'attività professionale ha il vantaggio di eliminare per un certo tempo i collaboratori e i dirigenti responsabili e può quindi interrompere la rete di contatti tra i responsabili di diverse imprese.

Per la **COMCO** la confisca di valori patrimoniali consente di eliminare il profitto derivante dai cartelli.

VSIG e **costruionesvizzera** ritengono che il fatto che l'istanza di inchiesta sia nel contempo l'istanza decisionale permette di limitare il fabbisogno di risorse e di evitare doppioni.

Il **Forum PMI** preferirebbe la variante A poiché richiede minori risorse e consente procedure più brevi.

ZH sottolinea che, dal punto di vista materiale, le sanzioni amministrative sono più efficaci delle sanzioni penali.

VS ritiene che la seconda richiesta della mozione debba essere introdotta con provvedimenti amministrativi quali il divieto di praticare un'attività professionale (effetto dissuasivo).

Swissmem sostiene che la confisca di valori patrimoniali ha un indubbio effetto preventivo.

Pareri contrari

VD ritiene che le sanzioni amministrative siano difficili o persino impossibili da mettere in atto.

VD, la **COMCO**, **economiesuisse**, il **Centre patronal** e **SwissHoldings** precisano che, secondo il diritto in vigore, il divieto di esercitare riguarda unicamente, a giusto titolo, alcune attività soggette a sorveglianza.

Il **PPD** ritiene che le sanzioni amministrative siano insufficienti.

La **COMCO** rileva che l'inchiesta nei confronti delle persone fisiche all'interno dell'impresa può rivelarsi complessa: le persone in questione rischiano di contestare il carattere amministrativo del divieto di esercitare ed esigeranno le stesse garanzie derivanti dalla CEDU come per la procedura penale. Pertanto, la **COMCO** rende attenti al rischio che le procedure nei confronti delle imprese durino ancora più a lungo (più di tre anni). **economiesuisse** ritiene che le sanzioni amministrative siano solo apparentemente meno problematiche delle sanzioni penali. **economiesuisse**, la **FSA**, **VSIG**, **costruozionesvizzera**, **Promarca** e **Studienvereinigung Kartellrecht** reputano inoltre che, nonostante la denominazione «sanzioni amministrative», questi provvedimenti possano essere considerati di carattere penale ai sensi dell'articolo 6 CEDU.

economiesuisse sostiene che il principio di opportunità non è chiaro (l'Autorità della concorrenza può pronunciare una sanzione amministrativa ma non è obbligata a farlo) e comporta un approccio arbitrario che può dare adito ad abusi senza possibilità di controllo esterno.

economiesuisse e **SwissHoldings** ritengono che si debbano anche definire chiaramente dei programmi di clemenza come in caso di sanzioni penali. **economiesuisse** critica il fatto che, nella proposta, essi sono completamente affidati al libero apprezzamento dell'Autorità della concorrenza, lasciando così spazio a un potenziale di pressione inaccettabile.

economiesuisse ritiene che le proposte si spingano troppo oltre e che non siano applicabili (la durata del divieto di esercitare di cinque anni è molto lunga e, in effetti, secondo **Swiss Retail Federation**, ciò può dare adito a un'incapacità lavorativa generale; la formulazione «imprese che hanno partecipato all'accordo» è troppo vaga; i valori patrimoniali sarebbero difficilmente valutabili). La **COMCO** fa notare che in generale sono le imprese e non i collaboratori a beneficiare dei profitti derivanti dai cartelli e considera difficile identificare e stimare i vantaggi ottenuti dal collaboratore. Anche **SwissHoldings** mette in causa la praticabilità dei provvedimenti proposti, soprattutto per quanto concerne la definizione e il calcolo del vantaggio patrimoniale di un accordo.

La **COMCO** e **Swissmem** sottolineano che un divieto di esercitare può avere importanti implicazioni per i collaboratori interessati (ad es. difficoltà di trovare un impiego nel proprio settore o nella propria regione) e per l'impresa, e **IBA** sottolinea che una tale provvedimento interferisce nei diritti individuali dei lavoratori. **Swissmem** sottolinea che una durata di cinque anni è sproporzionata rispetto al divieto previsto all'articolo 67 CP.

Swissmem giudica che il termine di sette anni per la confisca dei valori patrimoniali è troppo lungo e chiede che ci si attenga ai cinque anni previsti dal diritto del lavoro. **IBA** ritiene che questi valori non siano definiti in modo sufficientemente chiaro.

La **COMCO** è del parere che l'efficacia dell'effetto preventivo di un divieto di esercitare valga soltanto se comprende l'intero settore. **Swissmem** reputa che l'assunzione in un'impresa che non ha partecipato all'accordo di cartello resta possibile, in contrasto con l'obiettivo di impedire in futuro qualsiasi infrazione. La **COMCO** aggiunge inoltre che il divieto di esercitare dovrebbe poter essere esteso oltre confine.

La **COMCO** fa notare che né l'UE né gli Stati Uniti applicano un divieto di esercitare e che manca la necessaria esperienza.

La **FSA** sottolinea che il settore dei provvedimenti amministrativi non è soggetto ad alcun coordinamento con il programma di clemenza dell'articolo 49a LCart, pertanto la collaborazione dei dipendenti nell'ambito dell'autodenuncia non sarà più garantita.

SwissHoldings giudica negativamente il fatto che la nuova regolamentazione comporti il rischio di un obbligo ad autodenunciarsi della persona fisica minacciata dai provvedimenti amministrativi (la proposta omette una regolamentazione chiara del rifiuto di deporre).

La **SSIC** ritiene che la procedura si orienterebbe alla legge federale sulla procedura amministrativa (PA) che, a suo avviso, non è qualificata per simili provvedimenti che intervengono nella personalità di un sospetto.

La **SSIC** critica il fatto che dai documenti non risulti quale bene giuridico deve essere protetto: l'integrità dello Stato, rispettivamente la concorrenza efficace o l'integrità dell'impresa.

Swiss Retail Federation e **Promarca** criticano la formulazione secondo cui le persone che si sono rese responsabili di un'omissione rischiano sanzioni amministrative senza che sia presentata una definizione chiara di omissione. **Swissmem** rifiuta anche il sanzionamento dell'omissione.

Swiss Retail Federation pone la questione delle conseguenze di una tale regolamentazione in caso di acquisizioni, fusioni e ristrutturazioni di imprese.

Nell'ambito della procedura, **Swissmem** ritiene che le riforme istituzionali proposte nel 2010 siano assolutamente necessarie e chiede una separazione chiara tra le autorità d'inchiesta e decisionali.

Studienvereinigung Kartellrecht riconosce il potenziale effetto preventivo di tali sanzioni, ma ritiene che gli svantaggi siano eccessivi.

3.3.4 Variante B

Pareri favorevoli

TI, UR, ZG, il PPD, il PLR e l'UDC preferiscono la variante B, che risponde meglio allo scopo della LCart di impedire le infrazioni in materia di cartelli (effetto preventivo).

TI sottolinea la problematica del coordinamento delle procedure nei confronti dell'impresa, da un lato, e delle persone fisiche, dall'altro.

Il **PLR** fa notare che il campo d'applicazione deve essere definito in modo chiaro.

Il **PLR** e l'**UDC** respingono l'estensione della fattispecie all'omissione.

Il **PLR** chiede che le imprese più piccole siano escluse da questa regolamentazione, lasciando aperte le discussioni concernenti i limiti da applicare (numero di collaboratori, attivi, cifra d'affari).

Il **PLR** propone di considerare due approcci liberali: da un lato, l'organizzazione dell'infrazione come reato perseguito su querela, dove la persona legittimata ad agire è l'impresa e, dall'altro, una procedura legale *opting-in* o *opting-out*. Entrambe lascerebbero alle imprese interessate, soprattutto quelle attive sul piano internazionale, la libertà di attuare provvedimenti penali nei confronti dei collaboratori come mezzo supplementare oltre alle misure interne all'impresa (programmi di conformità, sanzioni previste nel contratto di lavoro) e quindi di proteggere le imprese dalle multe elevate in caso di infrazioni al diritto dei cartelli. Il **PLR** ritiene che le due revisioni debbano essere considerate in modo indipendente e chiede che la revisione del sistema di sanzioni sia avviata rapidamente.

costruionesvizzera ritiene che nella variante B, attraverso l'applicazione delle norme di procedura penale, i diritti di difesa dei presunti colpevoli dovrebbero essere meglio rispettati che nella variante A.

La maggior parte dei membri di **Swissmem** sostiene la variante B per il suo carattere preventivo. **Studienvereinigung Kartellrecht** reputa che la minaccia di privazione della libertà possa avere un effetto dissuasivo efficace.

Pareri contrari

AG e **VS** condividono le riflessioni del Consiglio federale e respingono la variante B. **AG**, **TG**, **VD**, **VS** e **ZH** si oppongono alle procedure, che durerebbero più a lungo e richiederebbero maggiori risorse in quanto sarebbero condotte due procedure parallele da istanze d'inchiesta e decisionali separate (Autorità della concorrenza e MPC). **AI** ritiene che il coordinamento delle due procedure ostacoli l'applicazione del diritto dei cartelli.

La **COMCO** e **VS** temono un indebolimento del programma di clemenza poiché la propensione a collaborare e le autodenuce da parte delle imprese rischiano di diminuire. La **FSA** sottolinea che non vi sono sufficienti garanzie che i dipendenti di un'impresa che presenta un'autodenuncia possano beneficiare di un'esenzione dalla sanzione.

VD ritiene che la variante B sia ancora più difficile da attuare della variante A (responsabilità delle persone fisiche molto difficile da dimostrare).

Se dovesse essere attuata la variante B, **ZH** rileva che sarebbe inutile punire unicamente le persone che hanno agito direttamente senza, ad esempio, condannare anche l'organo situato al livello superiore.

L'**ACSI**, la **SKS** e la **FRC** ritengono che il pagamento di una multa costituisca una grave lesione per i consumatori poiché l'importo versato finisce nelle casse dello Stato, mentre sono gli stessi consumatori ad essere stati danneggiati dagli accordi di cartello.

economiesuisse considera necessaria una revisione radicale dell'articolo di legge per poter perseguire i reati penali.

economiesuisse, **SwissHoldings**, **Swiss Retail Federation**, **Swissmem**, **Studienvereinigung Kartellrecht**, **IBA** e **Schindler** sostengono che la fattispecie è definita in modo troppo ampio e che la cerchia dei colpevoli, se si tiene conto del reato di omissione, è troppo ampia. **SwissBanking** rileva che la fattispecie penale dovrebbe essere definita con maggior precisione e classificata come reato per azione, mentre la proposta nell'articolo di legge concernente l'omissione dovrebbe essere eliminata.

economiesuisse precisa che la dipendenza della sanzione delle persone fisiche dalla procedura nei confronti dell'impresa comporta un problema di imprevedibilità.

economiesuisse aggiunge che la sospensione della procedura nei confronti della persona fisica fino alla conclusione della procedura nei confronti dell'impresa non è compatibile con la volontà di accelerazione delle procedure. **economiesuisse** precisa che questo criterio apre inoltre la questione dei diritti di parte delle persone interessate nella procedura nei confronti dell'impresa, che porta inevitabilmente a una complicazione e a un allungamento delle procedure.

La **COMCO** rileva alcune difficoltà legate alla sussidiarietà tra le procedure penali nei confronti delle persone fisiche e le procedure amministrative nei confronti delle imprese prevista all'articolo 53b LCart (procedure più lunghe e complesse, conflitto con l'obbligo di agire con diligenza (art. 6 CEDU)). La **COMCO** segnala inoltre il rischio che la procedura nei

confronti dell'impresa sia rallentata inutilmente per rinviare la condanna dei collaboratori. La **COMCO** ritiene anche che è necessario un programma di clemenza per le persone fisiche.

La **COMCO** fa notare che le sanzioni penali, contrariamente alle sanzioni amministrative, non mirano a proteggere la concorrenza in futuro, ma a punire la persona responsabile, contrariamente alla concezione svizzera ed europea del diritto dei cartelli.

La **COMCO** rileva che l'istituzione di pene privative della libertà e pecuniarie nei confronti delle persone fisiche nell'ambito di procedure penali dura generalmente più a lungo e richiede maggiori risorse rispetto alle sanzioni nei confronti delle imprese nelle procedure amministrative. La **COMCO** teme che a causa della criminalizzazione, da un lato, e della riduzione delle sanzioni nell'ambito della conformità, dall'altro, i collaboratori possano scaricarsi la responsabilità e accusarsi reciprocamente.

La **COMCO** sostiene che le sanzioni dirette nei confronti delle imprese sono più efficaci e che eliminano il rischio che un'impresa tenti di riversare la colpa su un collaboratore per approfittare di una riduzione della sanzione nell'ambito di programmi di conformità per poi risarcirlo in seguito.

La **COMCO** ritiene che prima di introdurre sanzioni nei confronti degli individui si dovrebbero ottimizzare le sanzioni nei confronti delle imprese.

La **COMCO**, **VSIG** e **costruionesvizzera** ritengono che la definizione degli elementi costitutivi dell'infrazione all'articolo 53a LCart implichi un divieto *per se* per le persone fisiche. Per **Studienvereinigung Kartellrecht**, la presa in considerazione della fattispecie come reato di messa in pericolo astratta per proteggere il bene giuridico rappresentato dalla concorrenza può condurre a una sovracriminalizzazione. Per una questione di coerenza, la **COMCO** suggerisce di modificare l'articolo 5 capoverso 3 LCart che si rivolge alle imprese per avere anche un divieto *per se* e non più una presunzione, il che consentirebbe di avere due fattispecie identiche.

La **COMCO** ritiene che le minacce di sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche indeboliscano la responsabilità propria delle imprese e che potrebbero condurre a una sovraregolamentazione.

Il **Centre patronal** reputa che sarà molto difficile fornire la prova che l'infrazione è stata commessa intenzionalmente e dubita dell'effetto preventivo a causa della probabile concessione della condizionale.

VSIG e **costruionesvizzera** rilevano che nonostante la procedura penale possa essere archiviata se l'impresa non è sanzionata, la procedura condotta fino a quel momento può già avere messo sotto forte pressione la persona fisica.

SwissHoldings non si oppone fondamentalmente all'introduzione di sanzioni penali. Alcuni membri le rivendicano persino esplicitamente come nuovo elemento per il rafforzamento della conformità all'interno dell'impresa. Tuttavia, **SwissHoldings** respinge la variante B proposta (penalizzazione troppo ampia).

SwissHoldings sottolinea che, se la cerchia degli autori è costituita come indicato nel rapporto esplicativo (l'infrazione alla LCart costituisce un reato particolare che solo il proprietario di un'impresa o gli organi, i soci, i collaboratori che esercitano un'autorità decisionale autonoma o i dirigenti effettivi che agiscono per conto dello stesso ai sensi dell'art. 29 CP possono commettere; gli altri dipendenti sono soggetti all'art. 26 CP e rispondono sul piano penale solo come complici), essa non adempie lo scopo della mozione. Le infrazioni alla LCart sono raramente commesse a livello di direzione dell'impresa, ma piuttosto a livelli gerarchici inferiori.

SwissHoldings teme che la regolamentazione proposta paralizzi l'impresa poiché il perseguimento penale si rivolgerà contro ampie parti della direzione, almeno fino all'accertamento dei responsabili.

La **SSIC** sostiene che, se il legislatore vuole sanzionare in modo efficace le persone fisiche, si deve percorrere la via del tribunale penale. La **SSIC** considera problematica la proposta di affidare l'inchiesta al MPC (la competenza dovrebbe spettare agli organi d'inchiesta penale ordinari e ai tribunali penali). Secondo la **SSIC** il bene giuridico da proteggere non è ben definito e ciò pone delle difficoltà dal punto di vista giuridico: se si tratta dell'integrità dell'impresa, ritiene opportuna una modifica dell'articolo 158 CP; se si tratta dell'integrità dello Stato o della concorrenza efficace, auspica l'introduzione di un nuovo articolo nel CP.

Per la **SSIC** restano aperte diverse questioni (regolamentazione degli incentivi, del tentativo, dell'omissione, differenza per una persona che lavora in un'impresa che ha istituito un programma di conformità o in un'impresa che non ne dispone).

SwissBanking sottolinea inoltre che la minaccia di una sanzione penale formulata in modo troppo ampio rischia di mettere a repentaglio le inchieste penali poiché un collaboratore incolpato può rifiutarsi di testimoniare e limitare le possibilità dell'impresa di collaborare con l'autorità per il chiarimento dell'infrazione.

Swisscom dubita dell'effetto preventivo delle sanzioni penali.

Swissmem chiede che l'inchiesta nei confronti delle persone fisiche sia condotta dalla stessa autorità che si occupa dell'inchiesta nei confronti delle imprese.

Promarca è del parere che la variante B non debba essere perseguita a causa delle complicazioni giuridiche che comporta.

Promarca ritiene che la mancanza di un riferimento della fattispecie all'articolo 5 capoverso 3 LCart potrebbe rendere difficile il coordinamento delle procedure tra il MPC e l'Autorità della concorrenza.

Studienvereinigung Kartellrecht e **IBA** considerano complicate le procedure parallele, con due autorità diverse, e temono un allungamento delle pratiche.

IBA teme che le imprese siano più restie a collaborare e che nascondano delle prove.

Alternativa

economiesuisse propone di chinarsi sul diritto civile (già oggi, possibilità di sanzioni nel diritto del lavoro per comportamenti che costituiscono una violazione della fedeltà da osservare e che possono condurre a un licenziamento), nonché sul diritto penale generale (anziché introdurre una nuova fattispecie speciale nel diritto dei cartelli, si dovrebbe considerare una modifica delle condizioni nel diritto penale generale).

SwissBanking propone di esaminare altre alternative (licenziamento senza preavviso in base al diritto concernente il contratto di lavoro, amministrazione infedele nel Codice penale).

4 Allegato

4.1 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Cantoni

AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

CDEP *Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica*
CDEP *Conférence des Chefs des Départements cantonaux de l'Economie*
VDK *Publique*
Konferenz Kantonaler Volkswirtschaftsdirektoren

Partiti politici

PES *I Verdi – Partito ecologista svizzero*
Les Verts *PES – Parti écologiste suisse*
GPS *Grüne Partei der Schweiz*

PPD *Partito popolare democratico svizzero*
PDC *Parti démocrate-chrétien suisse*
CVP *Christlichdemokratische Volkspartei Schweiz*

PLR *I Liberali*
PLR *Les Libéraux-Radicaux*
FDP *Die Liberalen*

PS *Partito socialista svizzero*
PS *Parti socialiste suisse*
SP *Sozialdemokratische Partei der Schweiz*

UDC *Unione democratica di centro*
UDC *Union démocratique du centre*
SVP *Schweizerische Volkspartei*

Associazioni mantello dei Comuni, delle Città e delle Regioni di montagna

UCS *Unione delle città svizzere*
UVS *Union des villes suisses*
SSV *Schweizerischer Städteverband*

Associazioni mantello dell'economia

ASB *SwissBanking – Associazione svizzera dei banchieri*
ASB *SwissBanking – Association suisse des banquiers*
SBVg *SwissBanking – Schweizerische Bankiervereinigung*

economiesuisse *Federazione delle imprese svizzere*
Fédération des entreprises suisses
Verband der Schweizer Unternehmen

SIC Svizzera *Società svizzera degli impiegati del commercio*
SEC Suisse *Société suisse des employés de commerce*
kv Schweiz *Kaufmännischer Verband Schweiz*

Travail.Suisse

<i>Union patronale</i>	<i>Unione svizzera degli imprenditori Union patronale suisse Schweizerischer Arbeitgeberverband</i>
<i>USAM</i>	<i>Unione svizzera delle arti e mestieri</i>
<i>USAM</i>	<i>Union suisse des arts et métiers</i>
<i>sgv</i>	<i>Schweizerischer Gewerbeverband Dachorganisation der Schweizer KMU</i>
<i>USC</i>	<i>Unione svizzera dei contadini</i>
<i>USP</i>	<i>Union suisse des paysans</i>
<i>SBV</i>	<i>Schweizerischer Bauernverband</i>
<i>USS</i>	<i>Unione sindacale svizzera</i>
<i>USS</i>	<i>Union syndicale suisse</i>
<i>SGB</i>	<i>Schweizerischer Gewerkschaftsbund</i>

Organizzazioni di consumatori

<i>ACSI</i>	<i>Associazione consumatrici e consumatori della svizzera italiana</i>
<i>FRC</i>	<i>Fédération romande des consommateurs</i>
<i>SKS</i>	<i>Stiftung Konsumentenschutz</i>

Tribunali

<i>TAF</i>	<i>Tribunale amministrativo federale</i>
<i>TAF</i>	<i>Tribunal administratif fédéral</i>
<i>BVGer</i>	<i>Bundesverwaltungsgericht</i>
<i>TF</i>	<i>Tribunale federale</i>
<i>TF</i>	<i>Tribunal fédéral</i>
<i>BGer</i>	<i>Bundesgericht</i>
<i>TPF</i>	<i>Tribunale penale federale</i>
<i>TPF</i>	<i>Tribunal pénal fédéral</i>
<i>BStGer</i>	<i>Bundesstrafgericht</i>

Commissione

<i>COMCO</i>	<i>Commissione della concorrenza</i>
<i>COMCO</i>	<i>Commission de la concurrence</i>
<i>WEKO</i>	<i>Wettbewerbskommission</i>

Altre cerchie interessate

<i>AES</i>	<i>Associazione delle aziende elettriche svizzere</i>
<i>AES</i>	<i>Association des entreprises électriques suisses</i>
<i>VSE</i>	<i>Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen</i>

Centre patronal

<i>IG DHS</i>	<i>Interessengemeinschaft Detailhandel Schweiz</i>
<i>costruconesvizzera constructionsuisse bauenschweiz</i>	<i>Organizzazione nazionale della costruzione Organisation nationale de la construction Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft</i>
<i>FER</i>	<i>Fédération des entreprises romandes</i>
<i>Forum PMI Forum PME KMU-Forum</i>	
<i>FSA FSA SAV</i>	<i>Federazione Svizzera degli Avvocati Fédération suisse des avocats Schweizerischer Anwaltsverband</i>
<i>IBA</i>	<i>International Bar Association</i>
<i>Infra</i>	<i>Fachverband Infra</i>
<i>ISOLSUISSE</i>	<i>Verband Schweizerischer Isolierfirmen</i>
<i>KGL</i>	<i>Gewerbeverband des Kantons Luzern (Dachverband KMU)</i>
<i>La Posta La Poste Die Post</i>	<i>La Posta Svizzera La Poste Suisse Die Schweizerische Post</i>
<i>ProMarca</i>	<i>Schweizerischer Markenartikelverband</i>
<i>Schindler</i>	<i>Schindler Holding AG</i>
<i>SSIC SSE SBAUMV</i>	<i>Società Svizzera degli Impresari-Costruttori Société suisse des entrepreneurs Schweizerischer Baumeisterverband</i>
<i>Studienvereinigung Kartellrecht e.V. – Groupe de travail Suisse</i>	
<i>Suissetec</i>	<i>Associazione svizzera e del Liechtenstein della tecnica della costruzione</i>
<i>Swiss Retail Federation</i>	<i>Vereinigung von Mittel- und Grossbetrieben des schweizerischen Detailhandels</i>
<i>Swisscom</i>	<i>Swisscom (Schweiz) AG</i>
<i>SwissHoldings</i>	<i>Verband der Industrie- und Dienstleistungskonzerne in der Schweiz</i>
<i>Swissmem</i>	<i>Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie</i>
<i>upc</i>	<i>upc cablecom</i>
<i>AGVS</i>	<i>Auto Gewerbe Verband Schweiz</i>
<i>USIE USIE VSEI</i>	<i>Unione svizzera degli installatori elettricisti Union suisse des installateurs-électriciens Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen</i>
<i>VSIG</i>	<i>Handel Schweiz</i>

